

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA  
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La presente **Polizza** è una **Polizza** di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la **Polizza** copre i reclami avanzati nei confronti dell'**Assicurato** e notificati agli **Assicuratori** per la prima volta durante il periodo di validità della copertura nei termini e nei modi indicati nel presente contratto..

**DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di <b>Assicurazione</b> .
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l' <b>Assicurazione</b> .
<b>Contraente:</b>	l'Ente che stipula l' <b>Assicurazione</b> .
<b>Assicurato:</b>	il Soggetto il cui interesse è protetto dall' <b>Assicurazione</b> .
<b>Sinistro:</b>	la richiesta di risarcimento pervenuta all' <b>Assicurato</b> nei termini e nei modi stabiliti in <b>Polizza</b>
<b>Gli Assicuratori:</b>	alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON.
<b>Danno:</b>	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
<b>Danni Materiali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di <b>Danni Materiali</b> .
<b>Responsabilità Civile:</b>	la responsabilità che possa gravare sull' <b>Assicurato</b> e che derivi dall'esercizio da parte dei dipendenti del <b>Contraente</b> delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla

lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa

**Responsabilità Amministrativa:**

la responsabilità che incombe sul dipendente della Pubblica Amministrazione che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**, abbia cagionato una **Perdita Patrimoniale** al proprio **Ente di Appartenenza**, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla **Pubblica Amministrazione**.

**Responsabilità Amministrativa  
-Contabile:**

la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un dipendente della Pubblica Amministrazione detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione** e che abbia cagionato una **Perdita Patrimoniale** al proprio **Ente di Appartenenza**, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla **Pubblica Amministrazione**.

**Premio:**

la somma dovuta dall'**Assicurato** agli **Assicuratori**.

**Indennizzo:**

la somma dovuta dagli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**.

**Massimale:**

la massima esposizione degli **Assicuratori** per ogni **Sinistro**.

**Periodo di Validità:**

la durata dell'**Assicurazione** indicata nel Modulo

**Pubblica Amministrazione:**

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

**Ente di Appartenenza:**

l'Ente facente parte della **Pubblica Amministrazione** con il quale il dipendente della **Pubblica Amministrazione** abbia un rapporto di servizio o un mandato.

**Dipendente:**

qualsiasi persona nominata sulla scheda di **Polizza**, per la quale è stato versato il **Premio** relativo, sia alle dirette dipendenze dell'**Ente di Appartenenza** o no, che partecipi alle attività istituzionali dell'**Ente** stesso.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**  
**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione**, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

**Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto agli **Assicuratori** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

**Art. 3 - Pagamento del Premio**

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **Polizza** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il **Premio** sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta **Polizza**.

Se l'**Assicurato** non paga i **Premi** o le rate di **Premio** successive, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del 30' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

**Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

**Art. 5 - Aggravamento del rischio**

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (art. 1898 C.C.).

**Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

L'**Assicurato** deve dare avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli **Assicuratori** ai quali è assegnata la **Polizza** oppure al broker indicato in **Polizza**, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimento **Danni** da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc.);
- (c) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** (art. 1915 C.C.) Né l'**Assicurato** né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli **Assicuratori**.

#### **Art. 8 – Cessazione del contratto e facoltà di recesso**

La presente **Polizza** cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. Se la presente **Polizza** è stipulata per un periodo di più annualità, è comunque in facoltà delle parti rescinderla al termine di ogni periodo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo**, gli **Assicuratori** possono recedere dall'**Assicurazione**, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli **Assicuratori**, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di **Premio** netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico dell'**Assicurato**.

#### **Art. 10 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'**Assicurato**.

#### **Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA  
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI  
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**Art. 12 – Oggetto dell'Assicurazione**

Ove ricorrano tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente **Polizza**, **l'Assicurazione** è prestata per la **Responsabilità Civile** derivante all' **Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte dei **Dipendenti** nominati sulla scheda di **Polizza** per la quale l'**Ente Assicurato** medesimo sia civilmente responsabile a norma di legge, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'**Assicurato** stesso debba rispondere ai sensi di legge, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità di uno o più dei soggetti nominati.

Resta, altresì, convenuto che in caso di definizione della richiesta del terzo, a seguito del pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali reclamati all'**Assicurato**, con conseguente tacitazione di ogni qualsiasi diritto e/o pretesa del reclamante, la garanzia assicurativa non potrà ulteriormente essere invocata per la medesima fattispecie da parte di qualsiasi altri soggetti elencati sulla scheda di **Polizza**, fermo restando i termini e gli ambiti dell'operatività della garanzia di cui all'Appendice 5 per i **Dipendenti** della **Contraente** che aderiscono alla copertura assicurativa prevista nelle stesse Appendici.

**Art 13 – Rivalsa e Surrogazione**

In caso di sinistro, gli **Assicuratori** sono surrogati, a norma di legge, nei diritti di rivalsa spettanti al **Contraente** nei confronti dei terzi in generale, così come nei confronti di ogni soggetto o persona, dipendente o non dipendente, che collabori nello svolgimento delle attività esercitate dal **Contraente** e nominate sulla Scheda di **Polizza** e che abbia causato il danno per fatto commesso con dolo o colpa grave.

**Art. 14 - Inizio e termine della garanzia**

L'**Assicurazione** vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'**Assicurato** nel corso del periodo di validità dell'**Assicurazione**, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dai **Dipendenti** nominati sulla scheda di **Polizza** successivamente alla data di retroattività indicato sul Modulo della **Polizza** e non ancora presentati all'**Assicurato**, e sempre che, alla data di stipulazione della **Polizza**, l'**Assicurato** non fosse a conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo al **Sinistro** stesso.

La garanzia per il periodo di retroattività, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. l'**Assicurato** dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

L'**Assicurazione** è altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei 2 (due) anni successivi alla scadenza della presente **Polizza**, (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere dai **Dipendenti** nominati sulla scheda di **Polizza** durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione** stessa.

Per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di **Indennizzo** in aggregato, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** stessi, non potrà superare il **Massimale** indicato in **Polizza**.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di **Sinistri** imputabili a **Dipendente** nominato in **Polizza** sottoposto a licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'**Assicurato** stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

#### **Art. 15 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi**

La garanzia di cui alla presente **Polizza** comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del **Massimale** annuale in aggregato indipendentemente dal numero di **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso periodo **Assicurativo** annuo a carico dell'**Assicurato**.

#### **Art. 16- Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale**

L'**Assicurazione** comprende le **Perdite Patrimoniali** per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli **Assicuratori** risponderanno per ogni singolo **Sinistro** e per anno assicurativo nei limiti del **Massimale** di **Polizza**, indipendentemente dal numero di **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso periodo **Assicurativo** annuo a carico dell'**Assicurato**.

#### **Art. 17 - Limiti di Indennizzo**

L'**Assicurazione** per singolo **Sinistro** è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** indicato nella scheda per ciascun **Sinistro** e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'**Assicurato** nello stesso periodo. Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più

**Dipendenti** dello stesso Ente della **Pubblica Amministrazione** nella determinazione di un medesimo **Sinistro**, gli **Assicuratori** per tale **Sinistro** sono obbligati sino ad un massimo di Euro complessivamente fra tutti i **Dipendenti**, che rappresenta anche l'aggregato annuo.

Le garanzie vengono prestate con una franchigia a carico dell'**Assicurato** di € 25,000 per singolo **Sinistro** .

La franchigia e/o scoperto dovrà restare a carico dell'**Assicurato** senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri **Assicuratori**.

#### **Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'**Assicurazione** non vale per le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i **Danni** derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) **Danni Materiali** di qualsiasi tipo
- c) attività svolta dai **Dipendenti** quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della **Pubblica Amministrazione** e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 23;
- d) atti od omissioni o **Perdite Patrimoniali** o reclami notificati all' **Assicurato** e riguardanti comportamenti posti in essere in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in **Polizza**;
- e) responsabilità assunte volontariamente dai **Dipendenti** dell'**Assicurato** al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- f) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra **Dipendente** e **Contraente** dell'onere di pagare **Premi**, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di **Premi**;
- g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; **Danno** ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- h) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- i) multe, ammende, sanzioni;
- l) azioni di un **Dipendente** azioni dell'**Assicurato** nei confronti di un altro **Dipendente** dell'**Assicurato** salvo il caso in cui venga provato che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un **Dipendente** dell'**Assicurato**;
- m) Il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o veicoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità Civile** di cui alla legge 990 del 1990

- n) l'attività di "levata protesti", salvo che la stessa sia stata specificatamente accordata come condizione speciale e dietro pagamento del relativo sovrappremio;
- o) le responsabilità incombenti sui **Dipendenti** dell'**Assicurato** in qualità di componenti di Consiglio di Amministrazione, Comitato di Gestione o Collegio Sindacale di società in base alla normativa vigente e previste dagli artt. 2392, 2393, 2393(bis), 2394, 2384(bis), 2395, 2396, 2403, 2403(bis), 2407, 2409(sexies), 2464, 2487, 2488 del Codice Civile;
- p) a fatti e circostanze pregresse già note all'**Assicurato** e/o alla **Contraente** e/o denunciate prima dell'effetto della presente **Polizza**;
- q) investimenti operati da Enti Pubblici, compreso l'**Ente di Appartenenza**, per riparare deficit finanziari da spese correnti

nonché per i **Danni**:

- r) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- s) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

#### **Art. 19 - Estensione territoriale**

L'**Assicurazione** vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle **Perdite Patrimoniali** derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

#### **Art. 20 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dei **Dipendenti** dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui i **Dipendenti** dell'**Assicurato** e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all'Art 23 che segue.

#### **Art. 21 - Cessazione dell'Assicurazione**

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art.14 della presente **Polizza**, l'**Assicurazione** cessa in caso di cessazione della prestazione lavorativa da parte dei **Dipendenti**

dell'**Assicurato** per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi, dall'incarico istituzionale la cui condotta è all'origine dei **Sinistri**.

#### **Art. 22 - Vincolo di solidarietà**

L'**Assicurazione** vale esclusivamente per la responsabilità dell'**Assicurato**. In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'**Assicurato** stesso.

#### **Art. 23 – Attività di rappresentanza**

A parziale deroga di quanto stabilito dall'Art. 18 c) si precisa che l'**Assicurazione** vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli **Dipendenti** dell' **Assicurato**, nominati sulla scheda di **Polizza**, in rappresentanza dell'**Ente di Appartenenza** in altri organi collegiali

#### **Art. 24 – Danni di serie**

In caso di **Sinistri** di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'**Assicurazione**.

#### **Art. 25 - Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dei **Dipendenti** dell'**Assicurato**, nominati sulla scheda di **Polizza**, l'**Assicurazione** s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del **Premio** relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per il **Dipendente** dell'**Assicurato** sostituito.

#### **Art. 26 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali**

Gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in **Polizza** per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### Art. 27 - Clausola Broker

Si prende atto e si accetta espressamente che l'Assicurato dichiara di aver affidato l'intermediazione e la gestione della presente **Polizza** alla società di brokeraggio .....

Tutte le comunicazioni alle quali l'**Assicurato/Contraente** è tenuto, devono essere fatte per iscritto al Broker. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente **Polizza**, gli **Assicuratori** danno atto che ogni comunicazione fatta dal **Contraente/Assicurato** al Broker si intenderà come fatta agli **Assicuratori** stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli **Assicuratori** si intenderà come fatta dal **Contraente/Assicurato** stesso, eccetto la comunicazione di disdetta del presente contratto che deve essere inviata obbligatoriamente e direttamente agli **Assicuratori** o al **Contraente**.

## CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di **Polizza** o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di **Assicurazione** esclude la copertura di qualunque perdita, **Danno**, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del **Sinistro**:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di **Perdite Patrimoniali**, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli **Assicuratori** eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei **Danni**, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli **Assicuratori** graverà sull'**Assicurato**.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

08.10.01  
NMA 2918

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli **artt. 1341 e 1342 C.C.** l'**Assicurato** dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 – Altre assicurazioni
- Art. 5 – Aggravamento del rischio
- Art. 8 Cessazione del contratto e facoltà di recesso
- Art. 14 – Inizio e termine della garanzia
- Art. 18 – Rischi esclusi dall'**Assicurazione**
- Art. 20 – Persone non considerate terzi
- Art. 21 – Cessazione dell'**Assicurazione**

Data

L'**Assicurato** o il **Contraente**

??/??/??

.....

## CONDIZIONI SPECIALI

### 1. Estensione della Retroattività

A parziale deroga di quanto precisato all'Art.14 della presente **Assicurazione**, viene precisato che la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'**Assicurato** nel corso del periodo di validità dell'**Assicurazione**, a condizione che tali **Sinistri** siano il risultato di omissioni o negligenze poste in essere, dai **Dipendenti** nominati sulla scheda di **Polizza**, non oltre 5 (cinque) anni prima dell'inizio del presente contratto (periodo di garanzia retroattiva), e sempre che tali **Sinistri** non siano ancora stati presentati all'**Assicurato** e sempre che, alla data di stipulazione della **Polizza**, l'**Assicurato** non fosse a conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo al **Sinistro** stesso.

La presente garanzia retroattiva, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. l' **Assicurato** dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'**Assicurazione**.

Fermo restando quant'altro non qui specificatamente derogato e ferme tutte le altre condizioni di **Polizza**.

**Premio Addizionale: 10%**

### 2. Retroattività Illimitata

A parziale deroga di quanto precisato all'Art.14 della presente **Assicurazione**, viene precisato che la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'**Assicurato** nel corso del periodo di validità dell'**Assicurazione**, indipendentemente dalla data in cui il comportamento colposo che ha provocato il **Sinistro** sia stato posto in essere dai **Dipendenti** nominati sulla scheda di **Polizza**, (periodo illimitato di garanzia retroattiva), purchè tali **Sinistri** non siano stati ancora presentati all'**Assicurato**, e sempre che, alla data di stipulazione della **Polizza**, l'**Assicurato** non fosse a conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo al **Sinistro** stesso.

La presente garanzia retroattiva, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. l' **Assicurato** dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'**Assicurazione**.

Fermo restando quant'altro non qui specificatamente derogato e ferme tutte le altre condizioni di **Polizza**.

**Premio Addizionale: 20%**

### **3. Estensione alla garanzia Postuma**

A parziale deroga di quanto precisato all'Art.14 della presente **Assicurazione**, le parti convengono che, limitatamente alle ipotesi di cessazione dell'attività e/o dalla funzione, per la quale la copertura è stata prestata, dei **Dipendenti** nominati sulla scheda di **Polizza**, la presente **Assicurazione** è altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei 5 (cinque) anni successivi alla data di cessazione dell'attività assicurata (periodo esteso di garanzia postuma), purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione** stessa.

Per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di **Indennizzo** in aggregato, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** stessi, non potrà superare il **Massimale** indicato in **Polizza**.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa dei **Dipendenti** nominati sulla scheda di **Polizza**, e cesserà immediatamente nel caso l'**Assicurato** stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Ferme restando tutte le altre condizioni di **Assicurazione**.

**Premio addizionale: 15%**

### **4. "Levata Protesti"**

L'**Assicurazione** è estesa alle **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del **Massimale** di Euro 150,000 per singolo **Sinistro** e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni **Sinistro**, con il massimo non indennizzabile di Euro 2,500.

Ferme restando tutte le altre condizioni di **Assicurazione**.

**Premio addizionale:** Euro 115 per anno e per persona (da sommare al **Premio** prima di calcolare qualsiasi altro **Premio** aggiuntivo)

### **5. Differenza in Massimali**

Si prende atto che in considerazione del fatto che l'**Assicurato** abbia dichiarato l'esistenza di un'altra **Polizza** di assicurazioni in corso, emessa da ..... a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente **Polizza**, per un **Massimale** non inferiore a Euro 500.000 per singolo **Sinistro** e in aggregato annuo, nell'eventualità di un **Sinistro** coperto da entrambe le polizze, questa **Polizza** risponderà per i soli limiti in eccesso ai massimali previsti dall'altra **Polizza**, sempre e comunque entro i limiti massimali previsti dalla presente **Polizza** e sempre che l'**Assicurato** mantenga in vigore tale altra **Polizza** fino alla scadenza del presente contratto.

Ferme restando tutte le altre condizioni di **Assicurazione**.

Sconto sul Premio : 30 %

## 6. Estensione leggi 626/94 e 494/96

Sempre che i relativi **Dipendenti** dell'**Assicurato** nominati in **Polizza** siano in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si siano sottoposti all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di **Polizza**, **L'Assicurazione** di cui alla presente **Polizza** è operante per le responsabilità poste a carico dei predetti **Dipendenti** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai dipendenti dell' **Assicurato** in funzione di:

1)"Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni. A parziale modifica dell'Art. 28 Estensione D.Lgs. 626, si precisa che la copertura è pienamente operante anche a favore di quegli Assicurati che non abbiano eseguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo decreto legislativo 626.

2)"Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli **Assicuratori** di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della **Responsabilità Civile Operai** e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.



LLOYD'S

## APPENDICE 1

### CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Nel caso il dipendente dell'**Assicurato**, così come definito in frontespizio, fosse un **Dipendente Tecnico** come di seguito definito, l'esclusione di cui all'Articolo 18 (b) viene interamente abrogata, e le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche si applicheranno:

#### 1. Definizione Addizionale

**Dipendente Tecnico:** qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'**Ente di Appartenenza** e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'**Ente di Appartenenza** che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell' Amministrazione Pubblica.

#### 3. Clausola alternativa all'Art.12 "Oggetto dell'Assicurazione"

L'**Assicurazione** è prestata per la **Responsabilità Civile** derivante all' **Assicurato** per **Perdite Patrimoniali e Danni Materiali** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale di **Dipendenti Tecnici** nominati sulla scheda di **Polizza** per la quale l'**Ente** medesimo sia civilmente responsabile a norma di legge, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'**Assicurato** stesso debba rispondere ai sensi di legge, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità di uno o più dei soggetti nominati.

Resta, altresì, convenuto che in caso di definizione della richiesta del terzo, a seguito del pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali reclamati all'**Assicurato**, con conseguente tacitazione di ogni qualsiasi diritto e/o pretesa del reclamante, la garanzia assicurativa non potrà ulteriormente essere invocata per la medesima fattispecie da parte di qualsiasi degli altri soggetti elencati sulla scheda di **Polizza**, fermo restando i termini e gli ambiti dell'operatività della garanzia di cui all'Appendice 5 per i **Dipendenti** della **Contraente** che aderiscono alla copertura assicurativa prevista nelle stessa Appendice. .

#### 3. Esclusioni Addizionali

La garanzia di cui alla presente **Polizza** esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- t) attività professionali prestate dal **Dipendente Tecnico** in proprio dallo stesso e non per conto dell'**Ente di Appartenenza**;
- u) attività professionali prestate dal **Dipendente Tecnico** se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- v) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del **Dipendente Tecnico** o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- w) la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella scheda di **Polizza**;
- x) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;

#### 4. **Condizioni Speciali Aggiuntive**

- a) L'**Assicurazione** si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) L'**Assicurazione** è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di verifica e validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 109/94 e dal regolamento di attuazione.
- c) L'**Assicurazione** è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai **Dipendenti** dell'**Assicurato** nominati sulla scheda di **Polizza** in funzione di:
  - 1)"Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - 2)"Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli **Assicuratori** di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della **Responsabilità Civile Operai** e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

- d) L'**Assicurazione** può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'**Assicurato**, alla responsabilità derivante dalla Legge 109 dell'11.02.94, modificata dal D.L.101 del 03.04.95, Legge 216 del 02.06.95 e successive modifiche (la cosiddetta "Legge Merloni") e relativa all'attività di progettazione, nel qual caso gli **Assicuratori** si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge Merloni secondo lo schema di cui all'appendice 3, a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto. Per tali certificati il **Premio** relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

## APPENDICE 2

### CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI

Nel caso il dipendente dell'**Assicurato**, così come definito in frontespizio, fosse un **Dipendente Legale** come di seguito definito, le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche si applicheranno:

#### 1. Definizione Addizionale

**Dipendente Legale:** qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art.3 ultimo comma R.D.L. n.1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'**Ente di Appartenenza**

#### 2. Clausola alternativa all'Art.12 "Oggetto dell'Assicurazione"

L'**Assicurazione** è prestata per la **Responsabilità Civile** derivante all' **Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale di **Dipendenti Legali** nominati sulla scheda di **Polizza** per la quale l'**Ente** medesimo sia civilmente responsabile a norma di legge, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'**Assicurato** stesso debba rispondere ai sensi di legge, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità di uno o più dei soggetti nominati.

Resta, altresì, convenuto che in caso di definizione della richiesta del terzo, a seguito del pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali reclamati all'**Assicurato**, con conseguente tacitazione di ogni qualsiasi diritto e/o pretesa del reclamante, la garanzia assicurativa non potrà ulteriormente essere invocata per la medesima fattispecie da parte di qualsiasi degli altri soggetti elencati sulla scheda di **Polizza**, fermo restando i termini e gli ambiti dell'operatività della garanzia di cui all'Appendice 5 per i **Dipendenti** della **Contraente** che aderiscono alla copertura assicurativa prevista nella stessa Appendice.

### APPENDICE 3

#### CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALLA REGOLAZIONE DEL PREMIO RELATIVO ALLA GARANZIA MERLONI EMESSA A MEZZO DI CERTIFICATI SU BASE ANNUALE

##### **Clausola Regolazione Premio**

Il **Premio** minimo A deposito, come indicato nell'allegato alla **Polizza**, è pari al 75% dell'ammontare calcolato applicando i tassi concordati al valore dei contratti indicati nel programma annuale dei lavori da eseguire durante il periodo di **Assicurazione**, come previsto dall'**Assicurato** alla data di decorrenza della copertura. Tale **Premio** minimo a deposito è regolabile alla fine di periodo di **Assicurazione** in base alle variazioni subite durante il periodo di **Assicurazione** nei parametri usati per il calcolo del **Premio**.

A tale scopo, entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo di **Assicurazione**, gli **Assicuratori** emetteranno un'appendice di regolazione con l'indicazione del numero effettivo e relativi valori contrattuali dei certificati Merloni emessi.

Il **Contraente** è obbligato a richiedere preventivamente nel corso dell'anno l'emissione di ogni singolo certificato Merloni;

Il **Premio** di ogni singolo certificato Merloni verrà calcolato in base alla durata ed all'importo complessivo delle **Opere** da realizzare.

Contestualmente all'emissione dell'appendice di regolazione **Premio**, si provvederà all'aggiornamento del **Premio** di quietanza.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla presentazione all'**Assicurato** della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardato pagamento del **Premio** di conguaglio, gli eventuali **Sinistri** verranno indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il **Premio** versato a deposito e l'intero **Premio** dovuto (deposito più conguaglio).



LLOYD'S

**APPENDICE N.4**  
**ASSICURAZIONE DEI CASI DI COLPA GRAVE**

Il presente addendum forma parte integrante della **polizza N°**

**Articolo A1 - Contraenza - L'Assicurazione** prestata con la presente Appendice è stipulata dal **Contraente** in nome e per conto delle **Persone Assicurate** (quali definite all'articolo A2 e identificate a termini degli articoli A6, A7.) Si applicano gli articoli 1891 e 1892 c.c.

**Articolo A2 - Persone Assicurate - E' Persona Assicurata** ogni dirigente, funzionario o dipendente del **Contraente**, il quale

a) abbia aderito all'**Assicurazione** prestata con la presente Appendice ed il cui nominativo figuri sull'elenco delle adesioni allegato alla presente,

b) abbia regolarmente versato al **Contraente** il premio individuale convenuto,

secondo le modalità e procedure stabilite in apposita Convenzione o altre pattuizioni allo scopo stipulate dalla **Persona Assicurata** col **Contraente**.

**Articolo A3 - Oggetto di questa assicurazione -** Verso pagamento del **Premio** convenuto, gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne la **Persona Assicurata** di ogni somma che essa sia tenuta a rimborsare al **Contraente** per **Danni** causati da fatto illecito dalla stessa commesso con colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato della Magistratura competente.

Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'**Assicurazione** è prestata fino a concorrenza dei limiti e sottolimiti di indennizzo previsti in **Polizza** e alle condizioni e modalità tutte in essa contenute, in quanto applicabili, ivi comprese le definizioni, ma con parziale deroga, limitatamente ai fatti commessi con colpa grave, al disposto dell'articolo 13 nei confronti della **Persona Assicurata**.

**Articolo A4 - Vertenze - Spese legali -** Si applicano i disposti dell'articolo 26 della polizza. Tuttavia gli **Assicuratori** possono acconsentire a nominare anche legali e tecnici di fiducia della **Persona Assicurata**, su motivata richiesta di quest'ultima (e a condizione che non sussista conflitto di interesse con il **Contraente**). I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dagli **Assicuratori** e sono a carico di questi ultimi, nei limiti stabiliti al precitato articolo 26.

**Articolo A5 - Franchigia -** La garanzia di cui alla presente Appendice viene prestata senza l'applicazione di una franchigia.

**Articolo A6 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio -** Il **Contraente** riscuote da ogni **Persona Assicurata** il **Premio** individuale più oltre conteggiato.

Entro 30 giorni dall'inizio di ciascun periodo assicurativo, il **Contraente** dichiara agli **Assicuratori** il numero dei dipendenti che hanno aderito a questa **Assicurazione**, categoria per categoria. Su questa base, gli **Assicuratori** emettono un'appendice che quantifica il **Premio** complessivo loro dovuto in relazione a questo Appendice, che il **Contraente** è tenuto a pagare nei modi e nei termini stabiliti all'articolo 3 della **Polizza**, i cui disposti valgono anche ai fini del presente Appendice.



**LLOYD'S**

**Articolo A7 - Adesioni ulteriori** - Ulteriori adesione nel corso di un periodo assicurativo possono effettuarsi con l'emissione di appendici di Polizza su base mensile. In caso di adesione, la rispettiva **Assicurazione** ha effetto dalle ore 24,00 del primo giorno del mese di competenza e il **Premio** individuale è calcolato in dodicesimi del **Premio** annuale, da detta data di effetto fino alle ore 24,00 del giorno della data di scadenza del periodo assicurativo in corso.

**Data**

**IL CONTRAENTE**

**Gli ASSICURATORI**

APPENDICE N.5

GARANZIA TUTELA LEGALE

**DEFINIZIONI**

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Massimale</b>	la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Sinistro</b>	la controversia o il procedimento per i quali è prestata la garanzia assicurativa
<b>Assicuratori</b>	alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON

## CONDIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

Gli **Assicuratori** assumono a proprio carico nei limiti del **Massimale** relativo alla presente Appendice e della condizione speciale prevista nella presente **Polizza** l'onere dell'assistenza giudiziale a seguito di un **Sinistro** rientrante in garanzia. L'**Assicurazione** è prestata per le spese:

- di intervento di un legale;
- arbitrati;
- attinenti i primi due tentativi di esecuzione forzata;
- legali di controparte in caso di transazione autorizzata dagli **Assicuratori**, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'**Assicurato**.

Le eventuali spese, liquidate giudizialmente e transattivamente in favore dell'**Assicurato** e già anticipate dagli **Assicuratori** stessi, saranno di esclusiva pertinenza degli **Assicuratori** anche in via di surroga di cui all'art. 1916 C.C.

### Art. 2 - Esclusioni

Ferme tutte le esclusioni previste dalla Sezione della presente **Polizza** relativa alla garanzia della Responsabilità Civile, sono altresì escluse dalla garanzia le spese relative a:

- a) **Sinistri** per imputazioni penali di carattere doloso qualunque sia l'esito del giudizio;
- b) **Sinistri** di natura contrattuale nei confronti degli **Assicuratori**;
- c) oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);
- d) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

### Art. 3 – Limiti territoriali

L'**Assicurazione** vale nel territorio dell'Unione Europea.

### Art. 4 – Coesistenza con assicurazione RC

Coesistendo assicurazione di RC, la garanzia prevista dalla presente **Polizza** opera ad integrazione della stessa, nonché in caso di residua non operatività della garanzia e comunque dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di RC per spese di resistenza e soccombenza. Qualora sussista un interesse diretto dell'**Assicurato** e lo stesso intenderà affiancare un proprio legale di fiducia a quello designato dall'Assicurazione di RC, le relative spese rientreranno nella garanzia prevista dalla presente **Polizza** nei limiti della sua operatività.

### Art. 5 – Decorrenza della garanzia

La validità temporale della garanzia è disciplinata negli stessi termini della garanzia della Responsabilità Civile prevista dalla apposita Sezione della presente **Polizza**

### Art. 6 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'**Assicurato** deve darne immediato avviso scritto all'Agenzia cui è stata assegnata la **Polizza** oppure agli **Assicuratori** (art. 1913 C.C.) e comunque non oltre 10 giorni dal suo insorgere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'**Indennizzo** (art. 1915 – art. 2952 C.C.).

Unitamente alla denuncia l'**Assicurato** è tenuto a fornire agli **Assicuratori** tutti gli atti ed i documenti relativi alla controversia, una precisa descrizione del fatto che ha originato al **Sinistro**, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'**Assicurato** deve trasmettere agli **Assicuratori**, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli perviene in relazione al **Sinistro**.

#### **Art.7 – Libera scelta del legale**

Per le controversie che interessano la garanzia prestata con la presente **Polizza**, l'**Assicurato** ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone il nominativo agli **Assicuratori**, i quali assumeranno a proprio carico le spese relative nei limiti di cui al precedente art. 1 e che provvederanno a rimborsare alla conclusione di ciascun grado di giudizio.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'**Assicurato**, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

#### **Art.8 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo**, gli **Assicuratori** possono recedere dall'**Assicurazione** con preavviso di 30 giorni. In tale caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, gli **Assicuratori** rimborsano la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art.9 – Altre assicurazioni**

L'**Assicurato** e/o il **Contraente** deve comunicare per iscritto agli **Assicuratori** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (ar. 1910 C.C.).

#### **Art.10 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico dell'**Assicurato**.

#### **Art.11 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## CONDIZIONE SPECIALE

### ENTI PUBBLICI

#### 1) Amministratori – 2) Dipendenti

##### **Rischi assicurati**

Con riferimento all'art.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i **Sinistri** nei quali siano coinvolti gli amministratori e/o i dipendenti dell'Ente per fatti ed atti verificatisi nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti di ufficio, per i quali l'Ente sia tenuto a sopportare direttamente le spese di difesa e si riferisce:

- a) ai danni subiti in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
- b) a danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti;

##### **Rischi esclusi**

Ad integrazione dell'art.2 delle Condizioni Generali di assicurazione, la garanzia non è operante per **Sinistri**:

- a) tra dipendenti dell'Ente Contraente
- b) nei confronti di Enti Pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
- c) per la circolazione di veicoli, aeromobili e natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di proprietà del **Contraente** o comunque condotti dagli **Assicurati**;